

**REGOLAMENTO (CEE) N. 729/89 DEL CONSIGLIO**

del 20 marzo 1989

che stabilisce norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali

**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 ha previsto l'istituzione del prelievo di corresponsabilità di base e di un prelievo di corresponsabilità supplementare, nonché l'esenzione dei piccoli produttori dai suddetti prelievi, nel rispetto di condizioni da determinare; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, un regime di aiuti diretti a favore dei piccoli produttori di cereali può essere considerato come un mezzo adeguato per compensare l'incidenza di tali prelievi di corresponsabilità sul loro reddito;

considerando che, allo scopo di contenere il regime di aiuto entro limiti finanziari accettabili, occorre disporre l'applicazione solo fino a concorrenza di un importo globale stabilito in base al gettito complessivo dei prelievi di corresponsabilità che gravano sui piccoli produttori che commercializzano un quantitativo di 25 tonnellate al massimo; che tale gettito può essere valutato, per le prossime tre campagne, a 220 milioni di ECU, fatte salve tuttavia eventuali modifiche degli elementi di calcolo presi in considerazione; che è opportuno ripartire detto importo globale tra gli Stati membri in funzione del medesimo criterio; che è inoltre opportuno fissare un massimale dell'aiuto per ciascun produttore;

considerando che occorre stabilire criteri obiettivi comunitari in base ai quali gli Stati membri stabiliscono la definizione dei piccoli produttori; che questi criteri devono consentire di tener conto delle differenze esistenti nelle Comunità al livello delle strutture e delle rese; che per garantire una buona applicazione del presente regolamento conviene che la Commissione, basandosi sui criteri obiettivi di cui all'articolo 3, approvi le disposizioni nazionali previste,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:****Articolo 1**

Il regime di esenzione dai prelievi di corresponsabilità previsto agli articoli 4 e 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 a favore dei piccoli produttori è applicato sotto

forma di aiuto diretto, conformemente al presente regolamento.

**Articolo 2**

1. L'aiuto di cui all'articolo 1 è concesso entro i limiti di un importo globale stabilito per la Comunità e suddiviso tra gli Stati membri.

2. Per le campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992, l'importo globale è fissato a 220 milioni di ECU. Tuttavia, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare detto importo qualora il gettito complessivo stimato dei prelievi di corresponsabilità di cui agli articoli 4 e 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 applicati ai quantitativi di cereali venduti dai produttori che commercializzano 25 tonnellate al massimo comporti una cifra differente.

3. L'importo globale è diminuito dell'importo del prelievo di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75, rimborsato conformemente al paragrafo 2 dello stesso articolo.

4. La suddivisione dell'importo globale tra gli Stati membri è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, tenuto conto delle vendite effettuate dai produttori che commercializzano 25 tonnellate al massimo.

**Articolo 3**

Gli Stati membri definiscono quali coltivatori sono considerati piccoli produttori, tenendo conto in particolare della superficie a cereali e/o della superficie agricola utilizzata e/o dell'importanza dei cereali nella costituzione del reddito delle aziende.

**Articolo 4**

L'importo dell'aiuto da erogare al piccolo produttore è stabilito in funzione dei prelievi di corresponsabilità ai quali è assoggettato il medesimo.

Detto importo può essere stabilito forfettariamente.

Gli Stati membri possono escludere l'erogazione dell'aiuto per importi inferiori a un minimo da essi stabilito.

In nessun caso l'importo dell'aiuto può superare, per un determinato produttore, l'equivalente dei prelievi per 25 tonnellate di cereali.

**Articolo 5**

1. Gli Stati membri che incontrano difficoltà particolari di ordine amministrativo o tecnico nell'applicazione dell'aiuto di cui all'articolo 1 possono applicare tale aiuto sotto forma di compensazione dei prelievi dovuti dai

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.